

**PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI  
VARI E ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO  
PER IL PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2024**

**CIG 94185186ED**

**3° VERBALE DEL SEGGIO DI GARA  
DEL 19.12.2022**

L’anno duemilaventidue, addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 10.00, nella sede dell’Ente “La C.a.s.a”, in seduta riservata ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare di gara, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione dirigenziale n. 205 del 20.10.2022, composto da:

- ⇒ Autorità che presiede il Seggio: Dott. Marco Peruffo – Segretario Direttore/RUP;
- ⇒ Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti;
- ⇒ Testimone/Segretario verbalizzante: Dott.ssa Marzia Rossato – Istruttore Ufficio Acquisti;

per esperire la procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporti vari e attività di facchinaggio per il periodo 01.11.2022 – 31.10.2024 con possibilità di proroga tecnica di sei mesi CIG 94185186ED mediante piattaforma telematica Sintel.

Tutti i componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione previsti dall’art. 77 del D.lgs. n°50/2016.

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- in data 20.10.2022 e 25.10.2022 si erano svolte le sedute riservate su piattaforma Sintel presiedute da codesto Seggio di Gara, nel corso delle quali si era proceduto al controllo della regolare documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica A), al fine di constatarne la conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, come da Verbale n. 1 e n. 2;
- era stato necessario attivare con riferimento all’operatore economico Mi.Ma. Srls la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, al fine di sanare carenze relative alla documentazione amministrativa presentata, con particolare riferimento alla dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica-professionale di cui all’art. 6.3, lett. a), del Disciplinare di gara;
- il concorrente aveva inviato le integrazioni documentali richieste, come risulta dal verbale n. 2 del 25.10.2022;
- con determinazione n. 209 del 25.10.2022 era stata disposta l’esclusione dell’operatore economico Mi.Ma. Srls dalla presente procedura di gara per le motivazioni indicate nel verbale n. 2 del 25.10.2022;
- con nota prot. n. 3202 dd. 26.10.2022 era stata comunicata all’operatore economico Mi.Ma. Srls l’esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice;
- con determinazione n. 219 del 03.11.2022 era stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto in favore dell’operatore economico Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS;
- in data 14.11.2022 l’operatore economico escluso, per tramite del proprio legale, aveva inviato formale istanza di annullamento in autotutela della determinazione n. 209 del 25.10.2022 che disponeva l’esclusione dell’operatore economico Mi.Ma. Srls dalla procedura di cui in oggetto;
- con determinazione n. 230 del 22.11.2022 era stata disposta, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la sospensione dell’efficacia del provvedimento di esclusione di cui alla determinazione n. 209 del 25.10.2022;

- a seguito dell'adozione del provvedimento di cui sopra era stata inviata all'operatore economico Mi.Ma. Srls richiesta di ulteriori chiarimenti in merito al possesso del requisito di cui all'art. 6.3, lett. a), del Disciplinare di gara;
- in data 30.11.2022 l'operatore economico Mi.Ma. Srls aveva fatto pervenire le integrazioni richieste dalle quali si è rilevato che lo stesso è in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui sopra;

Riassunto quanto sopra il Seggio di Gara prende atto che:

- sussistono le ragioni di interesse pubblico all'annullamento della determinazione n. 209 del 25.10.2022 con cui è stato escluso l'operatore economico Mi.Ma. Srls in quanto lo stesso risulta fondato su un errore di valutazione in merito al possesso di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara *de quo*;
- non sono decorsi più di dodici mesi dall'adozione dei provvedimenti oggetto di annullamento, come prescritto all'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;

Conseguentemente all'annullamento della determinazione n.209 del 25.10.2022 si rende necessario:

- procedere all'annullamento della determinazione n. 219 del 03.11.2022 con la quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto;
- procedere alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica anche dell'operatore economico Mi.Ma. Srls con conseguente rideterminazione della graduatoria finale.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso,

Il Seggio di Gara propone l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, della determinazione n. 209 del 25.10.2022 di esclusione dell'operatore economico Mi.Ma. srls e conseguente annullamento in autotutela della determinazione n. 219 del 03.11.2022 di aggiudicazione definitiva.

Si rinvia al RUP/Segretario Direttore per l'adozione di apposita Determinazione di annullamento in autotutela - della determinazione n. 209 del 25.10.2022 di esclusione dell'operatore economico Mi.Ma. srls e della determinazione n. 219 del 03.11.2022 di aggiudicazione - e di nomina di una nuova Commissione Giudicatrice che procederà all'esame di entrambe le offerte tecniche ed economiche, quindi sia della ditta Mi.Ma. Srls e sia di Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS, al fine di determinare una nuova graduatoria.

La seduta di chiude alle ore 11.00.

Il presente verbale costituito da nr 2 pagine è letto, approvato e sottoscritto.

Il Seggio di Gara:

- ⇒ Autorità che presiede il Seggio: F.to Dott. Marco Peruffo\*
- ⇒ Testimone: F.to Sig.ra Arianna Brazzale\*
- ⇒ Testimone: F.to Dott.ssa Marzia Rossato\*

Segretario verbalizzante: F.to Dott.ssa Marzia Rossato\*

\* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993